



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) acquisite in locazione o in leasing da imprese che ne hanno la proprietà con contratti che possono prevedere, altresì, anche gli interventi di manutenzione;
- b) acquisite in comodato da altre Pubbliche Amministrazioni ovvero da Enti pubblici o Enti Proprietari o Concessionari delle Strade, secondo convenzioni o accordi che possono comprendere anche le operazioni di manutenzione.

In entrambi i casi, tuttavia, è sempre necessario che le stesse apparecchiature siano costantemente mantenute nella **completa ed esclusiva disponibilità** degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S.. Per soddisfare la predetta esigenza, l'intervento degli organi di polizia stradale deve concretizzarsi:

- a) per le postazioni temporanee, nell'installazione, nella verifica di funzionalità e nel costante controllo del corretto funzionamento dell'apparecchio;
- b) per le postazioni fisse, nella verifica della funzionalità del sistema di controllo e nella sua attivazione o disattivazione, anche a distanza.

In caso di locazione e se previsto dalle disposizioni contrattuali, le aziende fornitrici potranno fornire un dispositivo con analoghe caratteristiche in sostituzione di quello locato, per periodi di tempo limitati alle operazioni di manutenzione, al solo fine di non interrompere il servizio di controllo della velocità.

## 5.2. Attività che possono essere affidate a privati: servizi sussidiari all'accertamento

La convalida delle immagini prodotte dall'apparecchiatura e la sottoscrizione di verbali di accertamento devono essere sempre effettuate dagli organi di polizia stradale e così pure ogni altra operazione che concorra alla formazione dei predetti atti.

Possono, invece, essere affidate a terzi o svolte sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale le attività puramente manuali e complementari quali, a titolo esemplificativo, la rimozione e sostituzione dei rullini, lo sviluppo degli stessi e la stampa dei fotogrammi, la masterizzazione dei dati relativi, ovvero la predisposizione degli stampati per le procedure di notifica.

Inoltre è consentito affidare a soggetti privati mere attività di servizi sussidiari alla gestione amministrativa dei procedimenti sanzionatori, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- elaborazione informatica dei dati delle violazioni senza alcun potere decisionale in ordine alla validazione ed all'accertamento che rimane di esclusiva competenza dei soggetti di cui all'art. 12 del C.d.S.;
- stampa dei processi verbali relativi alle violazioni accertate dai soggetti di cui al punto precedente e relativo imbustamento;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- attività di data entry relativamente ai dati attinenti le singole fasi che concorrono alla corretta gestione amministrativa del procedimento sanzionatorio (es. esiti notifiche, pagamenti, ricorsi, comunicazioni varie, ecc...);

Durante le operazioni di rilevamento, è possibile avvalersi di tecnici specializzati purché a questi ultimi non siano affidati compiti di accertamento e controllo, di specifica competenza degli operatori di polizia stradale.

Per quanto riguarda, invece, la fase dello sviluppo dei fotogrammi impressionati, si ribadisce la necessità che un operatore di polizia presenzi alle operazioni demandate ad un laboratorio privato al fine di garantire la legittimità dell'operazione e l'obbligo di gestione diretta prevista dal citato art.345 Reg. Esec. C.d.S..

### 5.3. Quantificazione del corrispettivo in caso di locazione

Il corrispettivo da elargire all'aggiudicatario del servizio di locazione dell'apparecchio, e dei relativi servizi correlati alla manutenzione, deve esprimersi attraverso un canone fisso rapportabile al costo delle apparecchiature e/o al tempo di utilizzo delle stesse, sia esso giornaliero o mensile, e non alla quantità e/o qualità delle sanzioni eventualmente accertate e/o riscosse.

Le spettanze da elargire all'aggiudicatario dell'appalto di locazione devono essere rapportate alle disposizioni degli artt.142, comma 12 ter, e 208 C.d.S., relative alla destinazione dei proventi degli illeciti amministrativi, ove è prevista tra l'altro, la possibilità della fornitura dei mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale. Il corrispettivo, perciò, deve essere sempre commisurato al costo delle apparecchiature e/o in funzione del tempo di utilizzo delle stesse e non legato alle sanzioni eventualmente riscosse <sup>(8)</sup>.

### 5.4. Spese di accertamento

Le spese di accertamento devono avere un costo documentabile ed analitico poiché gravanti sul trasgressore ai sensi dell'art. 201, comma 4, del C.d.S, in aggiunta al dovuto quale sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente alla violazione commessa. Non possono rientrare tra le spese di accertamento il costo delle attività che non concorrono direttamente alla definizione della procedura inerente

<sup>(8)</sup> Se da una parte, infatti, appare illogico in un rapporto contrattuale con natura "do ut facias" vincolare il corrispettivo per la prestazione ad un' "alea" corrispondente ad una percentuale delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse, dall'altra appare paradossale che concorra all'attività di accertamento un soggetto privato che, pur accettando il rischio contrattuale, determini con la propria opera l'entità del corrispettivo da ricevere, riducendo così lo stesso rischio contrattuale. Una procedura così come ipotizzata appare in parte in contrasto anche con le disposizioni dettate dall'art. 208 del C.d.S., che stabilisce la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. Difatti, una determinazione "a priori" del costo del servizio, basata su una percentuale predefinita e senza una motivazione plausibile che giustifichi tale corrispettivo, limiterebbe in modo sostanziale le percentuali che spettano ai soggetti beneficiari richiamati nel medesimo art. 208 C.d.S., con il rischio di pregiudicare le attività e gli obiettivi da perseguire che sono finanziati con i fondi in questione.